



Città di Siracusa

Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 3 Febbraio 2014

COMUNE DI SIRACUSA

REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Art. 1 Istituzione e finalità principali

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57 e 59 dello Statuto Comunale di Siracusa al fine di favorire la partecipazione dei giovani alla vita amministrativa della città è istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta la comunità dei ragazzi e delle ragazze di Siracusa, aiuta la loro crescita socio culturale nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni e la comunità.

Art. 2 Competenze

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha funzioni propositive nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura, spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani e tutti i temi legati alla qualità della condizione dei ragazzi in città ispirandosi ai diritti indicati nella Carta Internazionale dei Diritti dei Bambini dell'ONU, nonché altre materie nelle quali i ragazzi sono direttamente interessati nell'ambito della gestione della città .
2. Nel bilancio del Comune è previsto ogni anno un finanziamento per le spese relative ad iniziative decise in via propositiva o consultiva dal Consiglio Comunale dei Ragazzi ed approvate dall'amministrazione.

Art. 3 Composizione

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è composto da due consiglieri espressi da ogni Istituto Comprensivo della città che aderirà all'iniziativa., un alunno per la primaria e uno per la secondaria di primo grado, esprimono i due consiglieri anche i plessi staccati del medesimo Istituto Comprensivo.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dura in carica due anni scolastici.
3. Il mandato è prorogato fino alla proclamazione dell'elezione del nuovo Consiglio Comunale dei ragazzi.
4. Il Consiglio Comunale eletto eleggerà al suo interno il Sindaco, il Vice Sindaco (di sesso diverso da quello del Sindaco eletto) e gli assessori dopo un breve percorso di conoscenza e partecipazione animato dai facilitatori di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 4 Comitato dei referenti

1. Per garantire il miglior sviluppo degli obiettivi educativi legati alla elezione del Consiglio Comunale si costituisce un Comitato dei referenti formato da :
il Presidente dell'UNICEF territoriale , che ne assume la responsabilità del progetto;
il Difensore dei Diritti dei Bambini
da due referenti-facilitatori indicati dall'UNICEF territoriale
da due facilitatori indicati dal Difensore dei Diritti dei Bambini
da un docente per ogni scuola che aderirà alla elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
da due Consiglieri Comunali di cui uno della maggioranza ed uno della minoranza espresso con voto di genere.
da due Consiglieri Comunali, a titolo gratuito, uno della maggioranza , uno dell'opposizione, di sesso diverso

2. Il Comitato dei referenti oltre a curare le fasi di elezione del Consiglio, come indicato negli articoli del presente regolamento , attraverso riunioni periodiche , ha il compito di verificare il miglior funzionamento dell'attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi segnalando eventuali problematicità e collaborando alla loro soluzione e offrendo al Sindaco dei ragazzi e al Consiglio Comunale dei Ragazzi la massima collaborazione possibile.
3. Il Comitato dei referenti è coordinato dal Presidente dell'UNICEF territoriale e dal Difensore dei Diritti dei bambini
- 4 – Faranno parte del Comitato dei referenti , due Consiglieri Comunali, a titolo gratuito, uno della maggioranza , uno dell'opposizione , espresso con voto di genere.

Art. 5 Procedimento preparatorio di elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Sono elettori del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Siracusa tutti gli alunni frequentanti le classi quarta e quinta della scuola primaria e tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado.
2. Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado sono elettori ma non sono eleggibili.
3. Il Sindaco con apposito provvedimento indice le elezioni fissandone la data, almeno quarantacinque giorni prima della naturale scadenza , dandone tempestiva comunicazione ai Dirigenti scolastici degli istituti comprensivi cittadini .
4. Entro i successivi quindici giorni gli alunni di ciascuna scuola possono presentare al referente per l'istituto scolastico aderente all'iniziativa una o più liste di candidati, contenente al massimo quattro candidati per la scuola primaria e quattro candidati per la scuola secondaria di primo grado, mediante apposita dichiarazione, sottoscritta da tutti i candidati della lista contenente:
 - il simbolo e/o il nome della lista;
 - il programma elettorale contenente idee e proposte ;
 - l'elenco dei candidati in ordine alfabetico ;
5. È vietato l'utilizzo di nomi o simboli che facciano richiamo a partiti o movimenti politici o a confessioni religiose, ivi compresi nomi o simboli di partiti non più esistenti ovvero nomi o simboli delle liste rappresentate in consiglio comunale o provinciale.
6. I programmi elettorali debbono essere redatti nel rispetto dei principi fissati dal Titolo I (Principi fondamentali) del vigente Statuto Comunale e non possono contenere espresso riferimento ad ideologie politiche.
7. Le liste dei candidati dovranno essere pubblicate presso le scuole almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni.
8. Dal giorno di pubblicazione delle liste, si potrà svolgere attività di comunicazione e propaganda inerente le elezioni, secondo le modalità ritenute più opportune dal referente della scuola di concerto con i docenti della stessa.
9. Il referente della scuola provvede prima delle elezioni a nominare apposita sezione elettorale composta da cinque componenti, compreso il relativo presidente.
10. La sezione è composta da un genitore, che la presiede, da due docenti, uno per la primaria e uno per la secondaria di primo grado e da un alunno e da una alunna della scuola secondaria di primo grado tra quelli che non sono candidati alla elezione.

Art. 6 Svolgimento delle elezioni e proclamazione degli eletti

1. Il seggio è aperto dalle ore 8,30 alle ore 12,30 della data fissata per le elezioni.
2. Ogni elettore vota apponendo una crocetta sul nome del candidato alla carica di Consigliere Comunale che troverà sulla scheda elettorale nella lista di appartenenza. Ogni elettore può esprimere un voto di preferenza di genere, a favore dei candidati anche in liste differenti.
3. Devono essere garantite la libertà, la segretezza, l'uguaglianza e la personalità di ogni voto.
4. Al termine delle operazioni di voto si procede senza interruzioni alle operazioni di scrutinio.
5. Successivamente alla conclusione delle operazioni di spoglio, si provvede a:

individuare il candidato, che ha prescindere dalle liste di appartenenza, ha raggiunto più voti tra gli alunni della scuola primaria e il candidato con più voti tra gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Art. 7 Sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi è convocata dal Sindaco di Siracusa.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è validamente convocato se interviene alla seduta almeno la metà dei consiglieri designati.
3. Le decisioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono valide quando vengono votate favorevolmente dalla maggioranza dei presenti.
4. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha un segretario, nella persona di un facilitatore tra quelli indicati dal Difensore dei diritti dei bambini nel Comitato dei referenti .
5. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce solitamente presso la sede municipale o presso altre sedi individuate dal segretario facilitatore di concerto con il Comitato dei referenti e il Sindaco dei ragazzi.
6. I consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio, propongono mozioni ed iniziative ed hanno diritto di voto nelle deliberazioni.
7. Il consiglio Comunale dei ragazzi può disporre di fondi se messi a disposizione dal Bilancio Comunale; per la loro destinazione elaborano proposte da sottoporre, con parere vincolante, all'Amministrazione Comunale che le renderà esecutive secondo i regolamenti e le procedure previste per legge e a secondo della disponibilità finanziaria.
8. In caso di dimissioni o trasferimento in altra scuola dei Consiglieri Comunali gli stessi sono sostituiti col primo dei candidati non eletti appartenente alla stessa scuola che frequentavano al momento dell'elezione.
9. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ogni semestre, e/o almeno due volte l'anno, , presenterà una relazione sui lavori svolti .

Art. 8 Sindaco dei Ragazzi

1. Il Sindaco dei Ragazzi convoca il Consiglio Comunale dei Ragazzi, di cui fa parte, stabilendone l'ordine del giorno e lo presiede.
2. Cura i rapporti con il Consiglio Comunale, con le associazioni cittadine e le rappresentanze scolastiche, e si impegna ad attuare le decisioni assunte.
3. Nelle ceremonie ufficiali alle quali presenzia, indossa la fascia tricolore.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti utilizza gli spazi del Comune.
5. Rimane in carica quanto il Consiglio Comunale dei Ragazzi e non è rieleggibile.
6. In sua assenza o indisponibilità tutte le sue funzioni vengono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 9 Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo della data di eseguibilità della relativa deliberazione di approvazione;